

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 320/26/2011

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso RGR. 2090/10, il sig. PU. MI. si è opposto al provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo n. 78337/09, ex Legge 289/02, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 5, con il quale veniva considerato quale acconto il versamento effettuato dal ricorrente ai fini della definizione dei carichi di ruolo.

Il ricorrente sostiene di aver operato secondo le indicazioni ricevute dall'Esatri con avviso notificatogli il 1/10/2003, con il quale veniva invitato al versamento di € 106,31 per definire il carico portato dalla cartella esattoriale 068/20010365197565, allo stato non pagata, usufruendo di quanto previsto dall'art. 12 della legge 27/12/2002 n. 289.

Il ricorrente aderiva all'invito dell'Esatri e provvedeva al versamento di quanto richiesto in data 03.10.2003, ritenendo di aver assolto ogni obbligo tributario.

In data 17.11.2009 al contribuente veniva notificato l'impugnato provvedimento di diniego, con conseguente riattivazione della procedura di esazione della cartella e provvedimento di fermo amministrativo da parte dell'Esatri.

Sostiene il ricorrente di aver operato in assoluta buona fede ed in base al principio del legittimo affidamento, in relazione a quanto comunicatogli da Esatri.

Faceva presente che numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno riconosciuto il principio affermato dall'art. 10 della legge 212/2000 quale fondamento nei rapporti di diritto pubblico e dello Stato di diritto, cosicché sia applicabile ai rapporti tributari sia ai rapporti fra contribuente ed ente impositore.

Dai principi enunciati e condivisi dalla giurisprudenza, ne discendeva la legittimità dell'affidamento del ricorrente nella bontà del provvedimento di condono.

Concludeva con la richiesta, previa sospensione dell'atto impugnato, di annullamento del medesimo, con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva ritualmente l'Ufficio sostenendo l'inammissibilità del ricorso poiché non veniva contestato il contenuto dell'atto impugnato, bensì l'irregolarità della procedura.

L'avviso di diniego trae la sua origine dalla errata applicazione della legge 289/2002, poiché le tasse automobilistiche, essendo competenza della Regione Lombardia, erano assoggettate non già al disposto di cui all'art. 12, bensì alle disposizioni dell'art. 13.

Concludeva l'Ufficio con la richiesta di inammissibilità del ricorso e vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'Esatri, sostenendo di aver notificato al ricorrente l'invito ad avvalersi del condono ex art. 12 della legge 289/2002, ma che successivamente, con comunicazione n. 47 del 28/06/2007, la direzione Centrale per l'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate dichiarava che la definizione agevolata di cui all'art. 12 non era applicabile alle tasse automobilistiche regionali e che per esse era da applicarsi il disposto di cui al successivo art. 13.

Concludeva, in via preliminare, con la richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività riservate all'Ente impositore; nel merito con la richiesta di respingere il ricorso stante la correttezza del proprio operato, con rifusione delle spese di giudizio.

In data 14.04.2010, con ordinanza n. 66/26110 la Commissione respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, non sussistendone i motivi.

La causa viene trattata in pubblica udienza, nel corso della quale, assente Equitalia, le Parti si rimettono alle argomentazioni ed alle conclusioni in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione preliminarmente non ritiene sussistano le condizioni per la richiesta di inammissibilità del ricorso ex art. 18 comma 2 del D.lgs. 546/92, essendo ben identificato sia l'atto contro cui il ricorso è stato presentato, sia la domanda contenuta nelle conclusioni.

Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti ed udite le Parti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il ricorrente ha operato sulla base delle indicazioni esplicitamente notificategli dall'Esatri, concessionario della riscossione, ed ha aderito all'invito di avvalersi di quanto disposto dall'art. 12 della legge 289/2002, comunicandogli l'importo dovuto di € 106,31, a chiusura del carico del ruolo, ed inviandogli il bollettino di pagamento precompilato.

Tenuto conto che la comunicazione di diniego della definizione ex L. 289/2002 è stata comunicata dall'Ente impositore ben 6 (sei) anni dopo il versamento e che, fatto ancora più grave, l'Esatri s.p.a., ente della riscossione ha direttamente causato l'errata applicazione della legge, mancando altresì di avvertire il contribuente del contenuto della Nota 47 del 28/06/2007, della Direzione Centrale per l'Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, non può che concludersi, in piena sintonia con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 17576/02, n. 7080/04 e n. 21513/06, che il contribuente ha operato in buona fede e sulla base del principio di affidamento affermato dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27/07/2000 n. 212).

Per i motivi sopra esposti, al ricorrente deve essere riconosciuta la validità della definizione ex L. 289/2002 e deve essere sollevato da qualsiasi pretesa tributaria.

Ogni responsabilità, anche e soprattutto di tipo patrimoniale, deve essere imputata all'Esatri s.p.a. che con il suo comportamento ha indubbiamente creato danno all'Erario.

Stante la controversa interpretazione, sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.